ALLEGATO 1

MODELLO DI ATTO DI CERTIFICAZIONE

Spett.le

•

c.a.: •

(l'Impresa)

[Spettabile

[DENOMINAZIONE BANCA/BANCHE CESSIONARIA/E]

c.a.: ● (la **Banca**)]

e, p.c.:

Spettabile Regione Piemonte Piazza Castello, 165 10122 Torino

c.a.:

via fax al n.

• •

OGGETTO: Certificazione dei Crediti ai sensi delle Deliberazioni G.R. Piemonte n. 46-4188 del 30 ottobre 2006, n. 1-4242 del 7 novembre 2006 e n. ● del ●

La Azienda Unità Sanitaria Locale •

- viste le deliberazioni della Giunta della Regione Piemonte n. 46-4188 del 30 ottobre 2006, n. 1-4242 del 7 novembre 2006 e n. del ●;
- vista la richiesta di certificazione dei crediti inviata da in data ●;
- [vista la lettera di accettazione della cessione dei crediti a favore della Banca;]
- viste le disposizioni di liquidazione;
- rilevato che le stesse pongono in liquidazione i crediti, alla luce degli operati riscontri e ne autorizzano il pagamento in base ai ruoli sottoscritti dai Dirigenti Responsabili;

ATTESTA

All'Impresa e alla/e Banca/che, nonché ad ogni suo eventuale cessionario, che i crediti relativi alle prestazioni rese e fatturate di seguito elencate nel seguente prospetto:

DESCRIZIONE	NUMERO FATTURA	DATA EMISSIONE FATTURA	IMPORTO FATTURA	IMPORTO RESIDUO	IMPORTO CERTIFICATO
Totale					

ammontano a complessivi € ●. La ASL dichiara dunque di essere debitrice nei confronti dell'Impresa e della/e Banca/che e, comunque, nei confronti dei loro cessionari dell'ammontare sopra indicato e che tale debito deve considerarsi certo, liquido ed esigibile, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 642 c.p.c. La ASL non potrà sollevare alcuna eccezione nei confronti dell'Impresa o della/e Banca/che o di ogni eventuale suo cessionario, con riferimento agli importi sopra indicati.

Si attesta inoltre che, alla data odierna, non è stata notificata alla scrivente ASL, né accettata nelle forme previste dagli articoli 69 e 70 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, alcuna cessione di credito *pro solvendo* o *pro soluto*, mandato all'incasso, delegazione, costituzione di pegno, pignoramento, sequestro, opposizione o altri vincoli o gravami aventi ad oggetto i crediti oggetto del presente Atto di Certificazione.

Azienda Unità Sanitaria Locale/Azienda Ospedaliera
[Il Commissario]
Prot. N

ALLEGATO 2

Spett.le

Azienda Sanitaria Regionale

•

•

Spett.le Regione Piemonte Piazza Castello, 165 10122 Torino

Oggetto: Atto Transattivo in forza delle Deliberazioni della Giunta della Regione Piemonte 46-4188 del 30 ottobre 2006, n. 1-4242 del 7 novembre 2006 e n. ● del ●

Gentili Signori,

con riferimento ai colloqui intercorsi, trascriviamo le intese raggiunte in merito alla transazione di seguito riportata.

Le imprese indicate nell'Allegato 1 al presente Atto Transattivo, in persona del Dott. ●, nato a ● il ●, il quale interviene al presente atto quale procuratore speciale delle stesse, giuste procure notarili: (i) Notaio ●, del ●, rep. ●, racc. ●; (ii) Notaio ●;

(ciascuna un'Impresa e, congiuntamente, le Imprese)

 \mathbf{E}

L'Azienda Sanitaria Regionale ullet, con sede in ullet n. ullet, CF/Partita IVA ullet, in persona del ullet, in qualità di ullet (l'ASR o Azienda Sanitaria)

 \mathbf{E}

La Regione Piemonte, con sede in Piazza Castello, 163, 10122 Torino, in persona del Dott. ●, in qualità di ●, domiciliato per la carica come sopra, munito dei necessari poteri in virtù della deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 1-4242 del 7 novembre 2006; (la **Regione**)

Ciascuna Impresa, la ASR e la Regione, congiuntamente le Parti

PREMESSO CHE

- **A.** Ciascuna Impresa vanta, nei confronti della ASR, crediti derivanti da forniture di beni e/o servizi, come indicato nell'Allegato 2 (i **Crediti**).
- B. A seguito dei ritardi verificatisi nell'assegnazione alle Regioni delle risorse finanziarie da parte dello Stato, sono stati accumulati ritardi nel pagamento dei fornitori di beni e servizi da parte delle Aziende Sanitarie Regionali (ad eccezione dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino) (collettivamente, le Aziende Sanitarie).
- C. Al fine di venire incontro alle esigenze dei fornitori delle Aziende Sanitarie, fornendo loro la possibilità di smobilizzare i rispettivi crediti a condizioni economiche vantaggiose e certe, nonché di ripianare il debito sanitario strutturale pregresso e di conseguire gli obiettivi prefissati dalla Conferenza Stato-Regioni in materia di disavanzo del sistema sanitario regionale, con deliberazione della Giunta Regionale n. 46-4188

del 30 ottobre 2006 (la **Delibera 46-4188**), la Regione, in esito ad una procedura esplorativa esperita mediante lettera di invito datata 25 settembre 2006 inviata a vari istituti bancari, ha deliberato di conferire mandato a Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo S.p.A., Banca OPI S.p.A., DEPFA BANK plc e Deutsche Bank AG, Filiale di Londra (ciascuna una **Banca** e, congiuntamente, le **Banche**) di agire nella veste di *advisor* nella strutturazione di un'operazione finalizzata alla rinegoziazione dei debiti sanitari e monetizzazione mediante cessione *pro soluto* dei relativi crediti vantati dai fornitori e/o loro cessionari nei confronti delle Aziende Sanitarie (l'**Operazione**), nonché in qualità di banche cessionarie dei crediti oggetto dell'**Operazione**.

- **D.** A seguito dell'adozione della Delibera 46-4188, la Regione e le Banche hanno sottoscritto in data 2006 una lettera per l'affidamento dell'incarico di *advisory* per la strutturazione dell'Operazione.
- E. Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1-4242 del 7 novembre 2006 (la **Delibera 1-4242**), la Regione ha approvato la realizzazione dell'Operazione.
- F. Ai sensi della Delibera 1-4242, l'Operazione è strutturata nelle seguenti fasi:
 - (i) invio da parte dei creditori cedenti interessati, entro e non oltre il **30 novembre 2006**, di una manifestazione non vincolante dell'interesse ad aderire all'Operazione, che contenga anche una richiesta di certificazione dei crediti alle Aziende Sanitarie secondo le seguenti modalità:
 - (a) ogni creditore che intenda aderire all'Operazione compilerà il prospetto contenente i dati anagrafici identificativi disponibile sui seguenti siti web: www.regione.piemonte.it e http://piemonte.inwif.net;
 - (b) contestualmente ogni aderente riceverà una *e-mail* contenente:
 - 1. il foglio elettronico personalizzato per la raccolta della totalità dei crediti vantati nei confronti di ciascuna ASR e il riepilogo dei dati anagrafici;
 - 2. le istruzioni personalizzate con *username* e *password* per l'accesso all'area dedicata presente nel sito Internet dell'operazione http://piemonte.inwif.net;
 - 3. un foglio riepilogativo con le istruzioni per la partecipazione all'Operazione;
 - (c) il foglio elettronico, compilato con il totale dei crediti e dei dati anagrafici, dovrà essere caricato direttamente sul sito secondo le istruzioni, oppure potrà essere fatto pervenire in versione elettronica all'indirizzo *e-mail* della società OfficineCst S.p.A. (il Servicer), oppure, qualora non fosse disponibile una trasmissione via *e-mail*, su CD rom al seguente indirizzo: Sala Operativa Operazione Sanità Piemonte, presso SANPAOLO IMI SPA, Via XX Settembre n. 50, 10121 Torino;
 - (d) il Servicer compilerà e invierà la manifestazione di interesse allegata alla Delibera 1-4242 sub allegato 1 a ciascun creditore cedente, il quale la dovrà controfirmare e inviare via fax al numero 011-8338504, entro e non oltre il **30 novembre 2006**;
 - (e) qualora un creditore cedente non avesse la possibilità di utilizzare l'accesso al sito Internet, tale creditore cedente potrà comunque aderire all'Operazione attraverso: (1) il supporto che il Servicer potrà fornirgli presso la sede di cui al precedente Paragrafo (i)(c), oppure (2) mediante l'invio via fax, al numero sopra indicato, della manifestazione di interesse debitamente compilata;
 - (ii) stipula entro l'11 dicembre 2006 tra i creditori cedenti e una o più Banche di una lettera di intenti vincolante tra le parti (ciascuna, una Lettera di Intenti), ai sensi della quale, da una parte, la Banca

- o le Banche si impegnino ad acquistare *pro soluto* i crediti oggetto di certificazione e transatti ai sensi degli atti transattivi di cui al successivo Paragrafo (iii) ad un prezzo pari al 100% dell'importo certificato dalle Aziende Sanitarie, indipendentemente dalla durata dalla dilazione che sarà concordata tra le Aziende Sanitarie e la Regione e, dall'altra, ciascun creditore cedente si impegni ad espletare tutte le attività necessarie per il completamento dell'Operazione ed a cedere i crediti oggetto di certificazione esclusivamente alle Banche, che potranno agire anche per il tramite di una sola di esse;
- (iii) stipula di accordi transattivi tra le ASR, i creditori cedenti e la Regione ciascuno relativo alla totalità dei Crediti oggetto di certificazione, rispettivamente vantati dai creditori cedenti nei confronti di ciascuna ASR ai sensi dei quali le ASR si impegnino a certificare i crediti e a pagare l'importo in linea capitale dei crediti oggetto di certificazione, maggiorato di un indennizzo forfetario, in rate semestrali costanti a partire dalla data di stipula degli stessi accordi transattivi, a fronte della rinuncia da parte dei creditori cedenti alle azioni legali già iniziate o che potrebbero sorgere in futuro e agli interessi di mora, rivalutazione monetaria e ulteriori costi e/o oneri maturati sino alla data della stipula degli accordi transattivi, ed, inoltre, a delegare la Regione, la quale si impegni ad accettare, a pagare tali importi;
- (iv) completamento del procedimento di certificazione dei crediti oggetto degli accordi transattivi da parte delle Aziende Sanitarie entro e non oltre il **21 dicembre 2006**, mediante il rilascio di atti di certificazione attestanti la certezza, la liquidità e l'esigibilità dei crediti vantati dai fornitori e/o loro cessionari:
- (v) stipula di contratti di cessione tra i creditori cedenti ed una o più Banche, relativi ai crediti oggetto di certificazione, in conformità a quanto previsto negli articoli 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
- (vi) accettazione delle cessioni dei crediti certificati da parte delle Aziende Sanitarie;
- (vii) una volta perfezionate le cessioni ed accettate dalla ASR, a fronte del solo rilascio da parte delle Aziende Sanitarie degli atti di certificazione, pagamento ai creditori cedenti del corrispettivo delle cessioni, pari al 100% dell'importo dei crediti certificati;
- (viii) stipula di delegazioni di debito cumulative, astratte, autonome ed irrevocabili, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1268 Cod. Civ. e seguenti, in base alle quali la Regione, accetti di essere delegata dalle Aziende Sanitarie a pagare a favore delle Banche cessionarie un importo corrispondente all'ammontare in linea capitale dei crediti certificati, maggiorato dell'indennizzo forfetario di cui al precedente Paragrafo (iii), alle date previste nei relativi accordi transattivi.
- G. Con deliberazione della Giunta Regionale n. del 2006 (la **Delibera** ●), la Regione ha approvato gli schemi di accordo transattivo, di atto di certificazione e di delegazione di debito di cui alle precedenti Premesse F(iii), (iv) e (viii) ed ha autorizzato le Aziende Sanitarie a conferire procura speciale ad uno o più procuratori speciali ai fini della sottoscrizione degli accordi transattivi e della stipula delle delegazioni di debito di cui alle precedenti Premesse F(iii) ed F(viii). Nella Delibera la Regione ha inoltre modificato le previsioni della Delibera 1-4242 come segue: (i) la data del 21 dicembre 2006 prevista per il completamento del procedimento di certificazione deve intendersi modificata al 18 dicembre 2006, (ii) la data per la sottoscrizione della Delegazione da parte della Regione è stata indicata al 21 dicembre 2006;
- **H.** In conformità a quanto previsto nella Delibera 1-4242, le Imprese hanno manifestato il proprio interesse a partecipare all'Operazione, hanno contestualmente inoltrato la richiesta di certificazione dei Crediti nei tempi e nei modi stabiliti nella stessa Delibera 1-4242 ed hanno confermato la propria adesione

all'Operazione tramite la sottoscrizione di una Lettera di Intenti, che è stata inviata in copia alla Regione.

- I. La procedura di certificazione avente ad oggetto i Crediti (la **Procedura di Certificazione**), ha avuto inizio in attuazione di quanto previsto nella Delibera 1-4242 ed è tuttora in corso.
- J. In attuazione della Delibera 1-4242 ed in conformità allo schema di accordo transattivo,, con il presente accordo transattivo (l'Atto Transattivo) le Parti intendono comporre transattivamente ogni posizione di debito-credito e pretesa, anche risarcitoria, a qualsiasi titolo connessa ai Crediti che verranno certificati dalla ASR, nei termini e alle condizioni di seguito specificati.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1. PREMESSE E ALLEGATI

Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante ed essenziale del presente Atto Transattivo.

2. PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE

- 2.1 La ASR si impegna a concludere entro il 18 dicembre 2006 (la Data di Completamento della Certificazione) la Procedura di Certificazione in relazione ai Crediti per i quali le Imprese hanno fatto pervenire la richiesta di certificazione, accompagnata, in caso di richiesta da parte della ASR, dalle relative fatture. L'Allegato 2 indica, per ciascuna Impresa, l'importo complessivo dei Crediti in relazione ai quali ciascuna Impresa ha inviato alla ASR richiesta di certificazione.
- 2.2 Nell'ambito della Procedura di Certificazione, l'Azienda Sanitaria si impegna a rilasciare un atto di certificazione relativo ai Crediti di ciascuna Impresa, redatto nella forma di cui all'Allegato 3 (ciascuno un Atto di Certificazione). Ciascun Atto di Certificazione non potrà avere ad oggetto posizioni creditorie relative a interessi, spese o altri accessori, ma comprenderà esclusivamente la sorte capitale dei Crediti che siano relativi a fatture scadute al 30 novembre 2006 e che:
 - (i) entro la data del presente Atto Transattivo, non siano stati integralmente soddisfatti dalla ASR spontaneamente o nell'ambito di un procedimento esecutivo o di un provvedimento giudiziale che disponga la distribuzione del ricavato della vendita dei beni pignorati o l'assegnazione dei beni o crediti pignorati, qualora il valore dei beni o delle somme che le Imprese abbiano diritto di ricevere in virtù di tali provvedimenti corrisponda almeno all'intero ammontare in linea capitale dei relativi Crediti

(collettivamente, i Crediti da Includere);

con esclusione dei Crediti che:

- (i) alla data del 1º dicembre 2006, siano oggetto di procedure esecutive, anche presso terzi nell'ambito delle quali si sia tenuta l'udienza di comparizione del terzo e quest'ultimo abbia reso dichiarazione positiva;
- (ii) in relazione ai quali dal relativo Atto di Certificazione risulti che alla data di stipula del presente Atto Transattivo erano stati oggetto di cessioni *pro solvendo*, *pro soluto* e mandati all'incasso notificati (nel rispetto delle formalità di cui al R.D. n. 2440/1923) oltre il 7 **novembre 2006**, fatta eccezione per:
 - a. cessioni pro solvendo e pro soluto che siano state sciolte con retrocessione alle imprese cedenti con effetto immediato nel rispetto delle formalità di cui al r.d. n. 2440/1923, con atti

- che siano stati notificati all'Azienda Sanitaria, a mezzo di ufficiale giudiziario entro e non oltre il giorno antecedente la data di stipula del presente Atto Transattivo, e
- b. mandati all'incasso che siano risolti o revocati nel rispetto delle formalità di cui al r.d. n. 2440/1923 con atti che siano notificati all'Azienda Sanitaria, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro e non oltre il giorno antecedente la data di stipula del presente Atto Transattivo;
- (iii) che siano stati oggetto di cessioni pro solvendo o di mandati all'incasso stipulati e notificati all'Azienda Sanitaria entro il 7 Novembre 2006 secondo le formalità di cui al r.d. 2440/1923 ed i cui cessionari o mandatari all'incasso non partecipino al presente Atto Transattivo, salvo che le relative cessioni pro solvendo o mandati all'incasso non siano stati sciolti con effetto immediato nel rispetto delle formalità di cui al r.d. n. 2440/1923 con atti che siano stati notificati all'Azienda Sanitaria a mezzo di Ufficiale Giudiziario, entro e non oltre il giorno antecedente la data di stipula del presente Atto Transattivo,
- (iv) in relazione ai quali, a prescindere dalle date di stipula e/o perfezionamento, risultino essere state effettuate (a) cessioni parziali, *pro soluto* o *pro solvendo* relative alla sola quota di interessi maturati sulla sorte capitale, o (b) rilasciati mandati all'incasso relativi alla sola quota di interessi maturati sulla sorte capitale cui si riferiscono, qualora tali cessioni e/o mandati all'incasso non siano stati risolti e/o revocati nel rispetto delle formalità di cui al R.D. n. 2440/1923 con atti che siano stati ricevuti dall'Azienda Sanitaria a mezzo notifica di ufficiale giudiziario entro il giorno antecedente la data di stipula del presente Atto Transattivo;
- (v) relativi a prestazioni di beni o servizi acquisiti a fronte di finanziamenti statali a destinazione vincolata;
- (vi) relativi a prestazioni professionali.

(collettivamente, i Crediti da Escludere)

- 2.3 Le Parti si danno atto e concordano che (i) nel caso in cui in una richiesta di certificazione siano state erroneamente omessi Crediti da Includere, tali Crediti da Includere potranno essere inclusi nella Procedura di Certificazione, e (ii) nel caso in cui in una richiesta di certificazione siano stati erroneamente inclusi Crediti da Escludere, tali Crediti da Escludere saranno esclusi dalla Procedura di Certificazione.
- 2.4 Le Parti si danno altresì atto che qualora (i) siano stati inclusi per errore materiale nella richiesta di certificazione Crediti rispetto ai quali le relative Imprese abbiano ricevuto prima della stipula del presente Atto Transattivo somme liquidate in loro favore all'esito di una procedura esecutiva, (ii) le relative Imprese non comunichino alla ASR tale intervenuto pagamento entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipula del presente Atto Transattivo, e (iii) la ASR non riscontri nel corso della Procedura di Certificazione tale intervenuto pagamento tenendone conseguentemente conto nell'emissione del relativo Atto di Certificazione, i Crediti Certificati cui si riferiscano tali somme costituiranno in ogni caso oggetto del presente Atto Transattivo per l'intero ammontare risultante dai relativi Atti di Certificazione, con la conseguenza che tali Atti di Certificazione non dovranno essere rettificati e le Imprese saranno tenute ad assolvere gli obblighi restitutori previsti ai successivi Articoli 7.2 e 7.3.
- 2.5 Entro la Data di Completamento della Certificazione, la ASR invierà alle Imprese, tramite il Servicer, mediante posta elettronica all'indirizzo raccoltadati@officinecst.net e/o via fax al numero 011 8338504, e via fax alla Regione, un resoconto definitivo che specificherà (a) l'importo certificato di ciascun Credito, ai sensi dei precedenti Articoli 2.2, 2.3 e 2.4, e (b) i dettagli identificativi delle fatture relative agli Importi Certificati. Ciascuna Impresa accetta di ricevere copia del suddetto resoconto definitivo

- esclusivamente dal Servicer, mediante posta elettronica o via fax all'indirizzo *e-mail* o ai recapiti indicati nella richiesta di certificazione.
- 2.6 Entro la Data di Completamento della Certificazione, la ASR dovrà consegnare gli Atti di Certificazione di cui al precedente Articolo 2.2, al Servicer, ai recapiti di cui al precedente Articolo 2.5, che li riceverà per conto di ciascuna Impresa e dei Cessionari (come definiti nel successivo articolo 7.4). Ciascuna Impresa consente ed autorizza il Servicer a ricevere per proprio conto gli Atti di Certificazione.
- 2.7 Le Parti concordano che la ASR avrà la più ampia discrezionalità nel certificare o meno i Crediti, fermo restando che la Procedura di Certificazione dovrà essere condotta secondo buona fede e sulla base di criteri oggettivi.
- 2.8 La ASR riconosce che i Crediti non certificati in tutto o in parte non saranno in alcun modo pregiudicati dalla mancata certificazione, rimanendo immutato il loro stato giuridico preesistente all'avvio della Procedura di Certificazione ed impregiudicata la possibilità per il loro legittimo titolare di esercitare ogni diritto, richiesta, ragione e pretesa in relazione a detti Crediti non certificati, ivi inclusa la possibilità di dare seguito ai relativi Procedimenti Pendenti, come definiti e secondo quanto disposto all'Articolo 6.
- 2.9 La ASR dichiara sin d'ora che ciascun Importo Certificato nell'Atto di Certificazione dovrà considerarsi certo, liquido ed esigibile, e che ciascun Atto di Certificazione costituirà, sin dal momento della sua emissione, documentazione comprovante il diritto che l'Impresa (o qualunque suo Cessionario) potrà far valere anche ai fini e per gli effetti della concessione della clausola di provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c.

3 TRANSAZIONE

- 3.1 Costituiscono oggetto del presente Atto Transattivo esclusivamente le posizioni di debito-credito relative ai Crediti per i quali sia rilasciato l'Atto di Certificazione (i Crediti Certificati). Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1346 Cod. Civ., l'oggetto del presente Atto Transattivo risulta determinabile alla data di stipula del presente Atto Transattivo e sarà determinato nel momento in cui, al termine della Procedura di Certificazione, i Crediti Certificati saranno individuati attraverso il rilascio di Atti di Certificazione, in conformità a quanto previsto nel precedente Articolo 2.
- 3.2 La ASR e ciascuna Impresa, facendosi reciproche concessioni, dichiarano di voler transigere, come in effetti con il presente Atto Transattivo transigono, i rapporti relativi ai Crediti Certificati e ai relativi accessori di legge, nei termini e alle condizioni che seguono:
 - (i) la ASR si impegna a pagare a ciascuna Impresa o a un suo Cessionario (come definito al successivo Articolo 7.4), secondo le modalità e i termini specificati nel successivo Articolo 5, un ammontare pari alla somma dell'importo che sarà certificato dalla ASR nell'Atto di Certificazione (l'Importo Certificato) e dell'Indennizzo Forfetario (come definito al successivo Articolo 3.4) (l'Indennizzo Forfetario, unitamente all'Importo Certificato, l'Importo Dovuto);
 - (ii) a fronte dell'impegno di cui al precedente Articolo 3.2(i), e fermo restando quanto previsto nel successivo Articolo 6,
 - (1) ciascuna Impresa si obbliga ad accettare, nei confronti della ASR, il pagamento dell'Importo Dovuto, a saldo e stralcio di qualsiasi diritto, ragione e pretesa, anche a titolo di interessi di mora, rivalutazione monetaria e qualsiasi ulteriore costo e/o onere, maturati verso la ASR fino alla data di stipula del presente Atto Transattivo e precedentemente

vantati con esclusivo riferimento all'ammontare dei Crediti Certificati, e a rinunciare a qualsiasi pretesa per il pagamento di importi superiori all'Importo Dovuto in relazione a tali Crediti Certificati; e

- (2) ciascuna Impresa, a fronte dell'impegno della ASR a pagare l'Importo Dovuto nei termini di cui al presente Atto Transattivo, si obbliga (a) a rinunciare, secondo quanto previsto al successivo Articolo 6, agli eventuali procedimenti giudiziari in corso per il recupero dei Crediti Certificati (b) a rinunciare ad eventuali ricorsi e giudizi depositati e/o notificati e/o comunque in corso, e a non promuovere o proseguire azioni giudiziarie, relativi ad interessi da ritardato pagamento per le prestazioni rese e fatturate oggetto del presente Atto Transattivo, (c) a rinunciare ad ogni pretesa a titolo di interessi di mora, rivalutazione monetaria o altri costi e/o oneri in relazione all'ammontare certificato con l'Atto di Certificazione, e (d) a rinunciare a qualunque azione, richiesta, disputa o contestazione azionabile in futuro in relazione ai Crediti Certificati.
- 3.3 Resta inteso che, per effetto della stipula dell' Atto Transattivo, la ASR rinuncia e, conseguentemente, non potrà sollevare alcuna contestazione in relazione alla entità del prezzo, alla quantità, qualità, tempestività e/o appropriatezza e comunque ad ogni altro aspetto afferente ai servizi resi da ciascuna Impresa con riferimento ai Crediti Certificati nel periodo considerato, e non potrà sollevare alcuna eccezione, ivi inclusa l'eccezione di compensazione, o sospendere o rifiutare il pagamento ai sensi del presente Atto Transattivo per ragioni connesse all'inadempimento o ad altra condotta di ciascuna Impresa in relazione ad altri Crediti rispettivamente vantati dalla stessa nei confronti della ASR, non compresi tra i Crediti Certificati oggetto del presente Atto Transattivo. Fermo restando quanto sopra, le Parti si danno atto che la ASR potrà invece sollevare contestazioni, e le Imprese potranno, a loro volta, esercitare e/o far valere i propri diritti, ragioni, pretese, azioni ed eccezioni al fine di paralizzare o comunque far rigettare eventuali contestazioni e/o pretese della ASR, in relazione alla entità del prezzo, alla quantità, qualità, tempestività e/o appropriatezza e comunque ad ogni altro aspetto afferente ai servizi resi da ciascuna Impresa con riferimento ai Crediti che non rientrino tra i Crediti Certificati.
- 3.4 L'indennizzo forfetario dovuto dalla ASR (l'Indennizzo Forfetario) è calcolato utilizzando come tasso di riferimento il tasso EURIRS lettera relativo ad uno *swap* avente durata media finanziaria comparabile alla durata media finanziaria della dilazione (il Tasso di Riferimento), maggiorato di uno *spread* pari a 0,125% (lo *Spread*).

L'Indennizzo Forfetario, calcolato in base alla formula di cui al successivo Articolo 3.5, verrà fissata in base al Tasso di Riferimento rilevato sui mercati finanziari 2 (due) Giorni Lavorativi (come di seguito definiti) antecedenti alla data di stipula della relativa Delegazione (come definita al successivo Articolo 8.1) e verrà aggiunto agli Importi Certificati (IC o Quota Capitale). L'Importo Certificato e l'Indennizzo Forfetario costituiranno insieme l'Importo Dovuto (l'Importo Dovuto) che dovrà essere ripagato in conformità al Piano di Rientro (come definito nel successivo Articolo 5.1).

Ai fini del presente Atto Transattivo, per **Giorno Lavorativo** si intende un qualunque giorno in cui le banche sono aperte per la normale operatività a Torino, Roma e Londra e in cui è operativo il *Trans-European Automated Real Time Gross Transfer System* (o eventuale sistema sostitutivo).

- 3.5 Al fine di ottenere un Piano di Rientro (come definito al successivo Articolo 5.1) con rate costanti, il calcolo dell'Indennizzo Forfetario sarà effettuato in base alla seguente formula:
 - (i) Indennizzo Forfetario (componente da aggiungere alla Quota Capitale per definire ciascuna rata costante del Piano di Rientro):

IF =
$$IC \otimes \left[D \otimes \frac{i}{\left(1 - \left(1 + i\right)^{(-D)}\right)} - 1\right]$$

IF= Indennizzo Forfetario

IC= Importo Certificato

i = (Tasso di Riferimento, rilevato sul sistema *Reuters* 2 (due) giorni lavorativi antecedenti maggiorato dello *Spread*)/2

Tasso di Riferimento = media del tasso *swap* LETTERA a 7 anni rilevato dalle Banche alle ore 12.00 (ora italiana) sul circuito specializzato *Reuters* alla pagina ICAPEURO e sul circuito specializzato *Bloomberg* alla pagina <PRIX> 2 (due) giorni lavorativi antecedenti alla stipula delle Delegazioni

Spread = pari a 0,125%

D = numero delle rate semestrali

4. DICHIARAZIONI E GARANZIE

- 4.1 Ciascuna Impresa dichiara e garantisce che, alla data di stipula del presente Atto Transattivo, è titolare dei Crediti Certificati, oltre che degli interessi ed accessori maturati in relazione agli stessi, oggetto del presente Atto Transattivo, essendo questi liberi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da vincoli di pignoramento o sequestro, pegni, cessioni, mandati all'incasso, notificati all'Azienda Sanitaria e/o da questa accettati, e da pattuizioni contrattuali con soggetti terzi che in qualsivoglia modo ne possano impedire o condizionare la disponibilità.
- 4.2 La ASR dichiara e garantisce che i Crediti Certificati, quali risultanti da ciascun Atto di Certificazione per ciascuna Impresa, corrispondono a debiti da essa effettivamente dovuti verso ciascuna Impresa e che, alla data di stipula del presente Atto Transattivo, non è stata notificata o accettata dalla ASR nelle forme previste dagli articoli 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923, alcuna cessione di credito *pro solvendo* o *pro soluto*, mandati all'incasso, delegazione, costituzione di pegno, pignoramento, sequestro, opposizione o altri vincoli o gravami aventi ad oggetto i Crediti Certificati.
- 4.3 L'ASR prende atto e riconosce che l'Indennizzo Forfetario concordato tra le Parti non costituisce interesse per la dilazione concessa all'ASR, e che, pertanto tale Indennizzo Forfetario non verrà classificato come interesse nel bilancio dell'ASR stessa;
- 4.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 4 si intendono rilasciate anche a favore di eventuali Cessionari (come definiti nel successivo Articolo 7.4).

5. PAGAMENTI

- 5.1 L'Importo Dovuto spettante a ciascuna Impresa ai sensi del presente Atto Transattivo sarà corrisposto secondo un piano di rientro (il **Piano di Rientro**) costituito da 20 (venti) rate semestrali costanti posticipate (ciascuna, una **Rata**), alle date del e di ciascun anno (ciascuna, una **Data di Pagamento**) a partire dal 2007 e sino al (la **Data di Scadenza**). Qualora una **Data di Pagamento** cada in un giorno non lavorativo, sarà prorogata al primo Giorno Lavorativo successivo, senza l'applicazione di alcun interesse di mora.
- 5.2 In caso di mancato o ritardato pagamento di una qualsiasi Rata, la ASR sarà tenuta alla corresponsione

degli interessi moratori convenzionali calcolati su tale Rata, pari al tasso EUR 1 WK maggiorato del 0,60% (gli Interessi di Mora).

Ai fini del presente Atto Transattivo, **EUR 1 WK** significa il tasso Euribor 1Week ("1 WK") determinato dalla *Banking Federation of the European Union* come pubblicato sulla pagina *bloomberg* applicabile, o, qualora non disponibile, la media aritmetica dei tassi (arrotondati al quarto decimale) forniti al Cessionario su sua richiesta e quotati da quattro Istituti di Riferimento.

Istituti di Riferimento indica qualsiasi istituto bancario primario individuato dal Cessionario o da un eventuale ulteriore cessionario dei Crediti tra quelli operanti nel mercato dei depositi interbancari nella zona Euro.

- 5.3 In caso di mancato o ritardato pagamento di una Rata e/o degli Interessi di Mora maturati, la relativa Impresa, un suo Cessionario, o un altro soggetto appositamente delegato, invierà, a mezzo di raccomandata A/R un sollecito scritto alla Regione e alla ASR e, per conoscenza, alla Regione. Trascorsi inutilmente 60 (sessanta) giorni dalla data di invio del sollecito, la Regione e la ASR, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, dovranno intendersi decadute dal beneficio del termine, e l'intero Importo Dovuto, con gli Interessi di Mora maturati, diverrà immediatamente esigibile, salvo che tale Impresa o un suo Cessionario (come definito al successivo Articolo 7.4) non rinunci a tale diritto. L'Impresa o un suo Cessionario avrà altresì il diritto di risolvere il presente Atto Transattivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Cod. Civ. Le Parti convengono inoltre che, in tale ipotesi, l'Impresa, o un suo Cessionario, avrà diritto a trattenere le somme ad essa corrisposte fino a quella data dalla ASR ai sensi del presente Atto Transattivo e a imputare dette somme a quanto dovuto dalla ASR all'Impresa o a un suo Cessionario in relazione ai Crediti Certificati.
- 5.4 Nel caso in cui le Imprese o i loro Cessionari si avvalgano della clausola risolutiva espressa di cui al precedente Articolo 5.3, il presente Atto Transattivo si intenderà risolto con effetti retroattivi e, fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti e al rimborso delle spese sostenute dalle Imprese o dai loro Cessionari, ciascuna Impresa o i loro Cessionari avranno il diritto di compensare le somme eventualmente pagate dalla ASR ai sensi del presente Atto Transattivo con le somme ad essa/i spettanti in relazione ai Crediti Certificati. In particolare, la rinuncia di ciascuna Impresa agli interessi di mora, ai sensi del precedente Articolo 3.1(ii) e del successivo Articolo 6.1, dovrà intendersi come mai intervenuta e ciascuna Impresa o i rispettivi Cessionari avranno titolo a richiedere alla ASR il pagamento degli interessi di mora secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002, con riferimento sia al periodo anteriore, sia al periodo successivo alla stipulazione del presente Atto Transattivo ed, in ogni caso, fino all'integrale pagamento delle somme dovute dalla ASR in relazione ai Crediti Certificati. Resta inteso che la risoluzione del presente Atto Transattivo non produrrà l'invalidità o inefficacia degli Atti di Certificazione, i quali resteranno validi e vincolanti nei confronti delle Aziende Sanitarie.

6. DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI PENDENTI E RINUNCIA PREVENTIVA ALLE AZIONI FUTURE

6.1 Con la stipula del presente Atto Transattivo, ciascuna Impresa e la ASR, per quanto di rispettiva spettanza, rinunciano sin d'ora alle pretese relative ai Crediti Certificati secondo quanto previsto all'articolo 3.2 e si impegnano ad abbandonare – in conformità ed ai sensi e per gli effetti degli articoli 306, 309 o 629 Cod. Proc. Civ., a seconda del caso, e comunque entro e non oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data di stipula della relativa Delegazione – eventuali procedimenti giudiziari in corso attivati per il recupero dei Crediti Certificati, a rinunciare ad eventuali ricorsi depositati o notificati o giudizi in corso relativi a tali Crediti Certificati, e si impegnano inoltre, ciascuna per quanto di rispettiva spettanza, a non promuovere o proseguire azioni giudiziarie relative ad interessi di ritardato pagamento in relazione ai Crediti Certificati, a rinunciare ad ogni altra pretesa a titolo di interesse di mora, rivalutazione monetaria, altri costi e/o oneri in relazione all'Importo Certificato con il relativo Atto di

- Certificazione. Ciascuna Impresa rinuncia inoltre a promuovere ogni possibile azione e pretesa futura che possa sorgere in relazione ai Crediti Certificati.
- 6.2 Resta, tuttavia, impregiudicato il diritto di ciascuna Parte a chiedere alla Parte inadempiente il risarcimento dei danni incorsi e/o il rimborso delle spese sostenute, come conseguenza di una qualsivoglia violazione degli impegni assunti ai sensi del presente Articolo 6.

7. IMPEGNI DELLE PARTI

- 7.1 La ASR si impegna a fare in modo che ogni atto connesso al presente Atto Transattivo o finalizzato all'esecuzione dello stesso, sia legittimamente adottato con i poteri e le autorizzazioni a ciò necessari.
- 7.2 Qualora, nel periodo intercorrente tra la data di stipula del presente Atto Transattivo e la prima Data di Pagamento, qualsiasi Impresa dovesse ricevere dalla ASR il pagamento di qualsiasi importo relativo ai Crediti Certificati, tale Impresa si impegna irrevocabilmente nei confronti della ASR a rimborsare integralmente tali importi.
- 7.3 La restituzione di cui al precedente Articolo 7.2 dovrà avvenire entro 10 (dieci) giorni dal momento in cui l'importo da restituire è stato ricevuto dall'Impresa, che rinuncia sin d'ora al diritto di compensarlo, ai sensi dell'articolo 1241 Cod. Civ. e seguenti, con altri eventuali importi dovuti, a qualsivoglia titolo, dalla ASR a favore dell'Impresa.
- 7.4 La ASR, ai sensi dell'articolo 70 del R.D. n. 2440/1923, si impegna a prestare la propria successiva adesione ed accettazione entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla notifica del relativo contratto di cessione, alla cessione dei Crediti Certificati e dei diritti connessi all'Importo Dovuto posta in essere (i) da parte dell'Impresa esclusivamente a favore di una o più Banche, ovvero (ii) da parte di tali Banche inizialmente cessionarie a favore delle altre Banche, ovvero (iii) da parte delle Banche a favore di terzi, che siano a loro volta (i) banche comunitarie ed extracomunitarie autorizzate in Italia o in altro Stato membro dell'Unione Europea o (ii) intermediari finanziari autorizzati in Italia o in altro Stato membro dell'Unione Europea che facciano parte del gruppo di una delle Banche e che non siano società di cartolarizzazione dei crediti italiane o estere (ciascuna Banca cessionaria e ciascun terzo cessionario, un Cessionario). L'adesione e accettazione successiva, di cui al presente Articolo 7.4, dovrà essere redatta nella forma di cui all'Allegato 4, e dovrà (i) consistere di un idoneo provvedimento adottato dal Direttore Generale della ASR, e (ii) contenere una espressa rinuncia nei confronti del Cessionario, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1248 Cod. Civ., ad opporre qualsiasi eccezione di compensazione in relazione a crediti, eventualmente vantati o che la ASR potrà vantare, nei confronti della relativa Impresa o di un suo Cessionario.
- 7.5 L'accettazione successiva di cui all'Articolo 7.4 avrà ad oggetto i Crediti Certificati e avrà effetto a condizione che le cessioni siano effettuate mediante contratti di cessione sottoscritti tra cedente e cessionario, perfezionati con atto pubblico o scrittura privata autenticata, notificati in copia autentica contenente una tabella analitica riepilogativa dei crediti oggetto della cessione (riportante, tra l'altro, la denominazione del cedente, il numero e la data della fattura, l'importo originario del credito, nonché la denominazione del cessionario) alla ASR e alla Regione a mezzo ufficiale giudiziario e ricevuti da questi ultimi prima del ventesimo Giorno Lavorativo antecedente una qualsiasi Data di Pagamento (ad eccezione delle cessioni alle Banche, le quali potranno essere effettuate anche con modalità diverse concordate con le ASL e la Regione), nel rispetto delle formalità di cui agli articoli 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923. In difetto, il pagamento effettuato al cedente avrà efficacia pienamente liberatoria. Peraltro, ove simili cessioni siano effettuate successivamente alla data di rilascio della Delegazione, la copia autentica dei relativi atti da inviarsi alla Regione, nella sua qualità di delegato al pagamento secondo quanto previsto al successivo Articolo 8.1, non dovrà contenere alcuna tabella analitica riepilogativa del genere descritto; simile tabella, al contrario, dovrà in ogni caso essere allegata alle copie autentiche degli

atti di cessione da notificarsi alle ASR. Nonostante quanto previsto negli articoli 7.4 e 7.5, nell'accettazione della cessione da parte dei creditori cedenti alle Banche inizialmente cessionarie le ASR inseriranno una specifica adesione ed accettazione anche della successiva cessione da parte delle Banche inizialmente cessionarie a favore delle altre Banche, nelle forme di cui all'Allegato 4, a condizione che tale cessione avvenga entro il 31 marzo 2007.

7.6 La ASR rinuncia sin d'ora (i) ai sensi dell'articolo 1462 Cod. Civ., ad opporre a qualsiasi Impresa un rifiuto di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente Atto Transattivo adducendo il mancato adempimento da parte di tale Impresa alle proprie obbligazioni di cui al precedente Articolo 6 del presente Atto Transattivo, e (ii) ad agire per chiedere la risoluzione del presente Atto Transattivo per cause connesse all'inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui al presente Atto Transattivo.

8. DELEGAZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 8.1 Entro il 21 dicembre 2006, la ASR, in veste di delegante, si impegna a delegare la Regione, mediante una delegazione di debito cumulativa, astratta, autonoma ed irrevocabile, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1268 Cod. Civ. e seguenti, in base alla quale la Regione sarà delegata dalla ASR a pagare ad una o più Banche, in qualità di Cessionari, l'Importo Dovuto, gli eventuali Interessi di Mora, nonché ogni altro onere e/o spesa derivante o connesso al presente Atto Transattivo, nei termini e alle condizioni di cui al presente Atto Transattivo (la Delegazione), in forma sostanzialmente conforme al modello di cui all'Allegato 6.
- 8.2 La Regione, preso atto delle intese intercorse tra le Imprese e la ASR:
 - (i) si impegna ad accettare la Delegazione entro e non oltre il 21 dicembre 2006;
 - (ii) conferma che le risorse necessarie per l'Operazione, previamente individuate attraverso una delibera della Giunta della Regione, saranno successivamente stanziate in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2007 e pluriennale 2007-2009 e di volta in volta utilizzate con determinazione del competente dirigente regionale e che la determinazione delle conseguenti modalità di contabilizzazione nei bilanci delle ASR interessate sarà rinviata a successivi provvedimenti amministrativi:
 - (iii) si impegna ad adottare, entro il **31 dicembre 2006**, mediante determinazione del competente dirigente regionale, i relativi provvedimenti di accantonamento per tutta la durata dell'Operazione, a valere sulle entrate di cui al precedente Articolo 8.2(ii), al fine di assicurare la tempestiva organizzazione ed esecuzione dei pagamenti dovuti ai sensi della Delegazione.
- **8.3** Qualora, entro il **15 gennaio 2007**, le Delegazioni non siano state validamente rilasciate dalla ASR e debitamente accettate dalla Regione, le Parti concorderanno ipotesi alternative alle Delegazioni a garanzia del pagamento delle somme dovute dalla ASR ai sensi del presente Atto Transattivo ovvero altre ipotesi per portare comunque a compimento l'Operazione.
- 8.4 Fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 8.3, qualora entro il 1° marzo 2007 le Parti non abbiano raggiunto un accordo ai sensi del precedente Articolo 8.3, ciascuna Impresa o il suo Cessionario ASR avra' comunque il diritto di risolvere il presente Atto Transattivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod.Civ., mediante l'invio di una comunicazione scritta alle altre Parti. Nel caso in cui l'Impresa o un Cessionario si avvalga della clausola risolutiva espressa di cui al presente Articolo 8.4, si applicheranno le previsioni di cui al precedente Articolo 5.4. Il termine del 1° marzo 2007 di cui al presente Articolo 8.4 potrà essere prorogato con l'accordo delle Parti, nessuna delle quali potrà irragionevolmente negare il proprio consenso, e, comunque non oltre il 15 marzo 2007.

Nonostante quanto previsto nel precedente Articolo 5.3, laddove il mancato o ritardato pagamento di una Rata e/o degli Interessi di Mora maturati sia dovuto alla circostanza che le Delegazioni siano state in qualsiasi modo dichiarate inefficaci o comunque invalide, la relativa Impresa, un suo Cessionario, o un altro soggetto appositamente delegato, invierà, a mezzo di raccomandata A/R un sollecito scritto alla ASR e, per conoscenza, alla Regione. Le Parti concorderanno ipotesi alternative alle Delegazioni a garanzia del pagamento delle somme dovute dalla ASR ai sensi del presente Atto Transattivo, ovvero altre ipotesi che prevedano l'adempimento da parte delle ASR alle proprie obbligazioni ai sensi del presente Atto Transattivo. Trascorsi inutilmente 180 (centottanta) giorni dalla data di ricezione del sollecito, la ASR dovrà intendersi decaduta dal beneficio del termine, e l'intero Importo Dovuto, con gli Interessi di Mora maturati, diverrà immediatamente esigibile, salvo che tale Impresa o il suo Cessionario non rinunci a tale diritto. L'Impresa o un suo Cessionario avrà altresì il diritto di risolvere il presente Atto Transattivo, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 1456 Cod. Civ. Nel caso in cui le Imprese o i loro Cessionari si avvalgano della clausola risolutiva espressa di cui al presente Articolo 8.5, si applicheranno le previsioni di cui al precedente Articolo 5.4.

9. COMUNICAZIONI

- 9.1 La ASR e le Imprese, ai fini del presente Atto Transattivo, eleggono domicilio ai recapiti indicati al successivo Articolo 9.2.
- 9.2 Qualsiasi comunicazione relativa al presente Atto Transattivo dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmissione telefax con conferma di ricezione o corriere espresso, ai seguenti indirizzi:
 - (A) Per l'Azienda Sanitaria Regionale

Azienda Sanitaria Regionale •

•

c.a.: •

tel.:

fax:

(B) Per ciascuna <u>Impresa:</u> ai recapiti indicati nell'Allegato 1

(C) Per la <u>Regione:</u> Regione Piemonte Piazza Castello, 163 10122 Torino

c.a.: •

tel.: ●

fax:

9.3 Qualsiasi comunicazione o documento da effettuarsi o consegnarsi ai sensi del presente Atto Transattivo si intenderà debitamente effettuata o consegnato se inviata o consegnato agli indirizzi di cui al precedente Articolo 9.2 e ricevuta alla data di ricezione specificata nella ricevuta di ritorno (se inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento) ovvero nella ricevuta del corriere (se inviata a mezzo corriere espresso) ovvero alla data di invio della trasmissione (se inviata a mezzo telefax entro le ore 17.00 di un Giorno Lavorativo) ovvero al giorno lavorativo immediatamente successivo.

10. TUTELA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

- 10.1 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali (il Codice) ciascuna delle Parti dà atto di aver ricevuto dall'altra Parte l'informativa sul trattamento dei dati personali di rispettiva pertinenza (dati "comuni" quali denominazione/ragione sociale, indirizzo, ecc.), raccolti e trattati per le finalità strettamente connesse e strumentali alla costituzione ed all'esecuzione del presente rapporto contrattuale e dei reciproci rapporti commerciali. Il conferimento dei summenzionati dati personali è necessario per realizzare le menzionate finalità ed il mancato conferimento dei dati non permetterebbe l'instaurazione del rapporto contrattuale. Peraltro, per il trattamento relativo a dette finalità, l'articolo 24, comma 1 lettera b) del Codice non richiede il consenso espresso delle Parti. Le Parti, in qualità di autonomi titolari di trattamento, prendono, altresì, atto dei diritti ad esse spettanti in virtù dell'articolo 7 del Codice.
- 10.2 Con riferimento specifico, inoltre, al trattamento dei dati personali della ASR raccolti da ciascuna Impresa, la ASR dà atto di aver ricevuto l'informativa riportata in Allegato 5 al presente Contratto e, attraverso la sottoscrizione del presente Atto Transattivo, presta il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità descritte nell'informativa, ivi inclusa la comunicazione, in Italia e all'estero, ai soggetti e/o alle categorie di soggetti ivi elencati.

11. DISPOSIZIONI FINALI E VARIE

- 11.1 Qualora qualsiasi adempimento o comunicazione previsti dal presente Atto Transattivo debbano essere effettuati in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, gli stessi saranno posticipati al Giorno Lavorativo immediatamente successivo.
- 11.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Atto Transattivo è stato oggetto di ampia negoziazione in tutte le sue disposizioni e che, pertanto, non trovano applicazione le previsioni degli articoli 1341 e 1342 Cod. Civ.
- 11.3 Le Parti concordano che tutti i diritti costituiti ai sensi del presente Atto Transattivo a favore dell'Impresa, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il diritto alla risoluzione del presente Atto Transattivo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod.Civ. di cui ai precedenti Articoli 5.3, 8.4 e 8.5, si intendono costituiti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1411 Cod. Civ., anche in capo ad ogni Cessionario.

12. LEGGE REGOLATRICE

Il presente Atto Transattivo è regolato ed interpretato secondo le norme della legge italiana.

13. FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità e adempimento del presente Atto Transattivo sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Torino.

* * *

Qualora conveniate che quanto sopra esposto rifletta correttamente i nostri accordi, Vi preghiamo di trascrivere il testo della presente su Vostra lettera e di inviarci tale lettera all'indirizzo di cui all'Articolo 9.2, unitamente agli Allegati, firmata in segno di piena ed incondizionata accettazione.

C	c)1	1	i	1	1	1	į	3	1	i	0	1	i	S	2	ιl	ι	11	ti	į						

4		
٩	_	

Nome: ● Carica: ●

2006

Allegato 2/A

ELENCO IMPRESE

●, con sede legale in ●, n. ● di iscrizione presso il Registro delle Imprese di ●, n. codice fiscale/partita IVA n. ●.
Recapiti per le comunicazioni:

Indirizzo:

c.a.:

tel.: ●

fax:

2. []

Allegato 2/B

CREDITI

Allegato 2/C

ATTO DI CERTIFICAZIONE

Allegato 2/D

LETTERA DI ACCETTAZIONE ASR

Allegato 2/E

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali (il Codice), ciascuna Impresa informa che:

- 1. I dati personali "comuni" della ASR (dati identificativi, dati patrimoniali, dati relativi alla posizione debitoria, ecc., in prosieguo i **Dati**) sono raccolti direttamente da ciascuna Impresa.
- 2. I Dati saranno trattati da ciascuna Impresa per tute le finalità connesse e/o strumentali alla costituzione e all'esecuzione del rapporto contrattuale tra la ASR e ciascuna Impresa e all'adempimento dei connessi obblighi normativi. Il conferimento dei Dati è necessario per realizzare le menzionate finalità ed il mancato conferimento dei Dati non permetterebbe l'instaurazione del rapporto contrattuale.
- 3. Il trattamento dei Dati sarà effettuato nel rispetto delle norme vigenti, a mezzo di strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate, nel rispetto delle misure di sicurezza idonee previste dal Codice, in modo da garantire la riservatezza dei Dati.
- 4. I Dati circolano/sono destinati a circolare nel territorio italiano e all'estero, negli Stati membri dell'Unione Europea e in Paesi extracomunitari.
- 5. I Dati che non saranno diffusi potranno essere comunicati ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:
 - soggetti terzi, in adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero su richiesta di pubbliche Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo;
 - consulenti e fornitori di ciascuna Impresa (ivi inclusi i legali eventualmente incaricati del recupero dei credito di cui la ASR è debitrice), per tutte le finalità connesse e/o strumentali all'esecuzione del presente Atto Transattivo e/o strettamente connesse e strumentali ai rapporti con la ASR (a titolo meramente esemplificativo, verifiche e valutazioni sull'andamento dei rapporti) e/o finalità comunque funzionali all'attività di ciascuna Impresa;
 - banche o intermediari finanziari di cui al Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, in relazione ad operazioni di cessioni di crediti nelle quali risulti incluso il credito originato dal presente contratto. I dati personali della ASR potranno, altresì, essere comunicati a tutti i soggetti terzi coinvolti a vario titolo nelle predette operazioni (quali, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, soggetti incaricati di effettuare analisi relative al portafoglio di crediti ceduto e/o di attribuire merito di credito ai titoli che verranno emessi per finanziare l'acquisto dei crediti medesimi; soggetti incaricati della riscossione e del recupero dei crediti ceduti, ecc.).
- 6. Il consenso alla comunicazione dei Dati ai predetti soggetti (eccettuata la prima ipotesi di comunicazione) non è obbligatorio ma l'eventuale diniego del consenso alle menzionate comunicazioni non permetterebbe l'instaurazione del rapporto contrattuale.
- 7. Il Titolare del trattamento, al quale potrà essere indirizzata ogni richiesta di informazione e/o ogni comunicazione relativa all'esercizio di cui all'articolo 7 del Codice, è ciascuna Impresa.
- 8. Ai sensi dell'articolo 7 del Codice, la ASR ha diritto, in qualità di "Interessato", di:

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante se designato;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora ne abbia interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- 4. di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Allegato 2/F

DELEGAZIONE

ALLEGATO 3

DELEGAZIONE

AZIENDA SANITARIA REGIONALE ●, con sede in ●, CF/PARTITA IVA [•], in persona di ●, in qualità di [Commissario] (il **Delegante**)

e

REGIONE PIEMONTE, con sede in Piazza Castello, 163, 10122 Torino, , in persona del dott. ● (il **Delegato**)

е

[DENOMINAZIONE BANCA CESSIONARIA], avente sede legale in ●, Via ●, in persona del dott. ●, nato a ●, il ●, il quale interviene al presente atto giusta procura autenticata dal notaio ●, in data ● (il Delegatario)

PREMESSO CHE

- (a) In data ●, in conformità con il disposto delle Deliberazioni della Giunta Regionale Piemonte n. 46-4188 del 30 ottobre 2006 (la Delibera 46-4188), n. 1-4242 del 7 novembre 2006 (la Delibera 1-4242) e n. del (la Delibera ●), il Delegante ha sottoscritto un accordo transattivo (l'Atto Transattivo), sostanzialmente conforme al modello di cui all'allegato della Delibera ●, con il Delegato e le imprese che vantano nei confronti del Delegante crediti derivanti da forniture di beni e/o servizi sanitari, individuati ai sensi della Delibera 1-4242, come modificata dalla Delibera ●, ed elencate all'Allegato 1 (le Imprese). In forza dell'Atto Transattivo, il Delegante è tenuto (i) a pagare, in rate semestrali costanti posticipate, alle date del e di ciascun anno, a partire dal 2007 e sino al ●, gli importi certificati in linea capitale (gli Importi Certificati) e gli indennizzi forfetari (gli Indennizzi Forfetari) indicati nell'Allegato 2 (gli Importi Forfetari, unitamente agli Importi Certificati, l'Importo Dovuto), e (ii) a delegare la Regione, la quale si è obbligata ad accettare, a pagare l'Importo Dovuto.
- (b) Le Imprese, attraverso atti di cessione *pro soluto*, hanno ceduto al Delegatario i diritti di credito relativi all'Importo Dovuto ai sensi dell'Atto Transattivi (i **Crediti**).
- (c) Le Imprese hanno notificato al Delegante la cessione *pro soluto*, in favore del Delegatario, dei Crediti ed il Delegante ha aderito a detta cessione, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (di seguito il **RD n. 2440/1923**);
- (d) In conformità a quanto previsto nella Delibera 1-4242, il Delegante intende rilasciare, e il Delegato intende accettare, una delegazione di debito cumulativa, astratta, autonoma ed irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1268 e seguenti del codice civile, con la quale il Delegato si impegni irrevocabilmente a pagare al Delegatario, o ai suoi eventuali cessionari di tutti o parte deiCrediti l'Importo Dovuto relativo ai Crediti (ciascuno un Cessionario), secondo le modalità di cui alla presente delegazione (la Delegazione), con espressa irrevocabile rinuncia a sollevare qualsivoglia eccezione, ivi inclusa l'eccezione di compensazione.
- (e) Ai sensi della Delibera 1-4242, il Delegato utilizzerà per l'adempimento delle obbligazioni conseguenti all'accettazione della presente Delegazione le risorse individuate attingendo alle risorse destinate alla copertura, risorse che saranno successivamente stanziate in sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale per l'anno 2007 e pluriennale 2007-2009 e di volta in volta utilizzate con determinazione del competente dirigente regionale.]

(f) Le precedenti premesse (a), (b) e (c) sono riportate nella presente Delegazione al solo ed esclusivo fine di ottemperare al disposto di cui all'art. 70, comma 1, del RD 2440/1923, restando espressamente inteso che la presente Delegazione deve intendersi come una delegazione cumulativa, astratta e del tutto autonoma rispetto a qualsiasi altro rapporto.

Tutto ciò premesso, il Delegante

DELEGA

irrevocabilmente il Delegato, ed il Delegato si impegna irrevocabilmente, accettando la presente Delegazione, ad ogni effetto di legge ed ogni eccezione rimossa, a pagare al Delegatario, il quale accetta ed aderisce mediante la sottoscrizione della presente Delegazione − ovvero ad un eventuale Cessionario a seguito dell'espletamento delle attività di seguito indicate − i Crediti come specificati nell'Allegato 2, alle date del ● e ● di ciascun anno, a partire dalla data del ● e fino alla data del ● (ciascuna una Rata), sul conto corrente n. ●, presso ●, ABI ●, CAB ●, CIN ●, intestato al Delegatario, o sul diverso conto che potrà essere in futuro comunicato dal Delegatario o da un eventuale Cessionario, per iscritto ed almeno ● Giorni Lavorativi precedenti le suddette date, al seguente recapito:

Regione Piemonte Piazza Castello 165 10122 Torino c a dott ●

Azienda Sanitaria Regionale •



c.a. dott.

Ai fini della presente Delegazione, per **Giorno Lavorativo** si intende un qualunque giorno in cui le banche sono aperte per la normale operatività a Torino, Roma e Londra e in cui è operativo il *Trans-European Automated Real Time Gross Transfer System* (o eventuale sistema sostitutivo).

In caso di mancato o ritardato pagamento alle date sopraindicate di una qualsiasi Rata dovuta ai sensi della presente Delegazione, il Delegato si impegna a corrispondere interessi moratori convenzionali, calcolati su tale Rata in conformità a quanto previsto nell'Allegato 2 (gli Interessi di Mora).

Il Delegato, con riferimento ai Crediti, rinuncia espressamente a sollevare nei confronti del Delegatario, nonché di un eventuale Cessionario, qualsivoglia eccezione, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni sorta di eccezioni attinenti ai rapporti del Delegato con il Delegante ed ai rapporti tra Delegante e Delegatario, nonché ai rapporti tra Delegato e Delegatario, ivi comprese le eccezioni di compensazione, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 1241 e seguenti del codice civile.

La Delegazione sarà notificata dal Delegato all'attuale Tesoriere regionale e ad ogni nuovo Tesoriere regionale che venga nominato successivamente alla data di stipula della presente Delegazione, essendo ancora operante la Delegazione, affinché questi proceda all'adozione dei necessari provvedimenti e atti amministrativi finalizzati all'accantonamento delle somme necessarie per l'adempimento degli obblighi di pagamento assunti dal Delegato in forza della Delegazione, a valere sulle risorse individuate attraverso una deliberazione della Giunta regionale, che saranno successivamente stanziate in sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale 2007 e pluriennale 2007-2009.

Il Delegato effettuerà i pagamenti in favore del Delegatario, ovvero di un eventuale Cessionario, mediante l'adozione, alla data di ciascuna Rata, di un'apposita determinazione del competente dirigente regionale, che disporrà: (i) il pagamento della Rata specificando le risorse accantonate nei mesi relativi a quella Rata che saranno utilizzate ai fini del pagamento della medesima Rata, e (ii) l'adozione di ogni altro atto necessario e conseguente per l'effettivo pagamento della Rata.

Ogni eventuale cessione dei Crediti, posta in essere dal Delegatario ovvero da un eventuale Cessionario salvo quanto di seguito previsto - avrà effetto a condizione che tale cessione sia effettuata mediante contratto sottoscritto tra cedente e cessionario, perfezionato con atto pubblico o scrittura privata autenticata, notificato in copia autentica contenente una tabella analitica riepilogativa dei crediti oggetto della cessione (riportante, tra l'altro, la denominazione del cedente, il numero e la data della fattura, l'importo originario del credito, l'Importo Certificato e l'Indennizzo Forfetario, nonché la denominazione del Cessionario) al Delegante e al Delegato a mezzo ufficiale giudiziario e ricevuto da questi ultimi prima del ventesimo Giorno Lavorativo antecedente una qualsiasi Data di Pagamento (ad eccezione delle cessioni a favore del Delegatario e dal Delegatario a favore del primo Cessionario, le quali potranno essere notificate anche con modalità diverse concordate tra Delegante, Delegato e Delegatario) nel rispetto delle formalità di cui agli articoli 69 e 70 del r.d. n. 2440/1923. In difetto, il pagamento effettuato al cedente avrà efficacia pienamente liberatoria. Peraltro, ove simili cessioni siano effettuate successivamente alla data di stipula della presente Delegazione, la copia autentica dei relativi atti di cessione, da inviarsi al Delegato secondo quanto ivi previsto, non dovrà contenere la suddetta tabella analitica riepilogativa, che dovrà invece essere allegata alle copie autentiche degli atti di cessione, che saranno notificati ai Deleganti. Il Delegato, per quanto occorra, espressamente dichiara e dà atto che le rinunce ad opporre eccezioni già formulate nella presente Delegazione nei confronti del Delegatario varranno, ad ogni effetto di legge, nei confronti dei Cessionari.

La Delegazione è regolata ed interpretata secondo le norme della legge italiana e qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità e adempimento della stessa sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Torino.

•, •

Azienda Unità Sanitaria Regionale/ ● in qualità di Delegante [Il Commissario]

REGIONE PIEMONTE in qualità di Delegato

Per espressa adesione alla, e accettazione della, Delegazione:

[DENOMINAZIONE BANCA/CHE CESSIONARIA/E]

Nome: ●

Qualifica: Procuratore Speciale

Allegato 3/A

Elenco Imprese

- 1. lacktriangle, con sede legale in lacktriangle, n. lacktriangle di iscrizione presso il Registro delle Imprese di lacklriangle, n. codice fiscale/partita IVA n. lacklriangle.
- 2. []

Allegato 3/B

Importo Dovuto

Importo Dovuto = Importo Certificato + Indennizzo Forfetario

Importo Certificato = Euro \bullet (\bullet).

Indennizzo Forfetario =
$$IC \otimes \left[D \otimes \frac{i}{\left(1 - \left(1 + i\right)^{(-D)}\right)} - 1\right]$$

dove:

IC= Importo Certificato

i = (Tasso di Riferimento, rilevato sul sistema Reuters 2 (due) giorni lavorativi antecedenti maggiorato dello Spread)/2

Tasso di Riferimento = media del tasso *swap* LETTERA a ● anni rilevato dalle Banche alle ore 12.00 (ora italiana) sul circuito specializzato *Reuters* alla pagina ICAPEURO e sul circuito specializzato *Bloomberg* alla pagina <PRIX> due giorni lavorativi antecedenti alla stipula della Delegazione

Spread = pari a ●%

 \mathbf{D} = numero delle rate semestrali

Interessi di Mora = tasso [Euribor 1 Week] maggiorato del ●%

[EUR 1 WK = \bullet].

Tabella riepilogativa

[Importo Certificato]	€●
[Indennizzo Forfetario]	€
Importo Dovuto	€●
Rata	€●

ALLEGATO 4

MODELLO DI LETTERA DI ACCETTAZIONE ASR

[Carta intestata ASR]

Raccomandata A/R Anticipata via fax

Spettabile [DENOMINAZIONE CEDENTE]

c.a.: •

e, p.c.:

Spettabile

[DENOMINAZIONE BANCA CESSIONARIA]

•

c.a.: •

●, ●

Accettazione della cessione di crediti

Gentili Signori,

facciamo riferimento al contratto di cessione dei crediti derivanti da fatture relative a forniture di beni e/o servizi sanitari, come certificati con atti di certificazione della scrivente ASR, ed oggetto di atti transattivi (i Crediti), stipulato tra ● e ● (la Banca), in data ●, con scrittura privata autenticata a rogito del notaio ●, Rep. n. ●, raccolta n. ● (il Contratto di Cessione), notificata alla scrivente ASR in data ●, ai sensi dell'art. 69 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per comunicarVi che, in qualità di debitore ceduto, la scrivente aderisce ed accetta la cessione dei Crediti di cui al Contratto di Cessione, ai sensi dell'art. 70, ultimo comma, del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, con riferimento agli importi certificati riportati nella tabella allegata alla presente lettera, rinunciando nei confronti della Banca, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1248 cod. civ., ad opporre qualsiasi eccezione di compensazione in relazione a tali crediti, eventualmente vantati o che la scrivente potrà vantare nei confronti di [INDICARE DENOMINAZIONE CEDENTE], nonché qualsiasi altra eccezione fondata sui rapporti intercorrenti tra la scrivente ASR e [INDICARE DENOMINAZIONE CEDENTE], e tra la scrivente ASR e la Banca.

La scrivente ASR, irrevocabilmente e ad ogni effetto di legge

[punto (a) DA INSERIRE SOLO NELL'ACCETTAZIONE DELLA PRIMA CESSIONE]

- [(a) consente, autorizza ed aderisce sin d'ora, ai sensi dell'art. 70 del RD 2440/1923, alla cessione di tutti o parte dei Crediti oggetto della presente accettazione da parte della Banca a favore di DEPFA BANK plc, Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo S.p.A. ovvero BANCA OPI S.p.A (unitamente alla Banca, le **Banche del Pool**), a condizione che tale cessione avvenga entro il 31 marzo 2007, e
- (b)] si impegna a prestare la propria successiva adesione ed accettazione entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi (come definiti nel Contratto di Cessione) dalla data di notifica del Contratto di Cessione alla cessione di tutti o parte dei Crediti oggetto del Contratto di Cessione, laddove il soggetto cedente sia una delle Banche

del Pool e la cessione sia effettuata a favore di una o più delle altre Banche del Pool.

Si attesta inoltre che, alla data odierna, non è stata notificata alla scrivente ASR, né accettata nelle forme previste dagli articoli 69 e 70 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, alcuna cessione di credito *pro solvendo* o *pro soluto*, mandato all'incasso, delegazione, costituzione di pegno, pignoramento, sequestro, opposizione o altri vincoli o gravami aventi ad oggetto i crediti oggetto della presente lettera di accettazione.

Cordiali saluti.								
[Azienda Sanitaria Regionale •]								
[Il Commissario]								